

# TI\_GERICHTE 11.2000.86 vom 16. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.86)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.86 du 16 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.86 del 16 febbraio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Il primo giudice ha accertato il reddito mensile netto dell'istante in fr. 4'962.–, tredicesima compresa (rendita percepita dalla cassa pensione dei dipendenti dello Stato fr. 3059.–, rendita AI fr. 1'521.–) e quello della moglie in fr. 3'742.– (rendita AI fr. 1'494.–, indennità \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fr. 1'097.95, canone di locazione fr. 650.–, contributo del figlio \_\_\_\_\_ fr. 500.–). Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha riconosciuto al marito fr. 3'461.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 1'022.–, premio della cassa malati fr. 325.–, franchigia fr. 27.–, leasing dell'automobile fr. 359.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 33.90, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 160.–, imposte correnti e arretrate fr. 400.–, debito verso l'avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ fr. 100.–, trasferte a \_\_\_\_\_ fr. 50.–, AVS fr. 60.–) e alla moglie fr. 2'683.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 1'022.–, premio della cassa malati fr. 321.30, franchigia e partecipazione della cassa malati fr. 65.85.–, assicurazione disoccupazione fr. 50.40, tassa rifiuti e acqua potabile fr. 39.05, imposte correnti fr. 200.–, AVS fr. 60.–). Constatata un'eccedenza, il primo giudice ha riconosciuto per finire un contributo alimentare di fr. 546.– per la moglie e di fr. 915.– per il figlio dal 12 novembre 1999, adeguando a tale importo la trattenuta di stipendio. In realtà, procedendo al calcolo dell'eccedenza, il Pretore è caduto in una svista manifesta. Dai considerandi risulta che egli ha accertato entrate della moglie per fr. 3'742.– mensili (pag. 4 a metà), mentre nel computo finale egli ha inserito per inavvertenza un importo di fr. 3092.– (pag. 5). Ne segue che il contributo alimentare per la moglie sarebbe dovuto essere di fr. 221.–, come risulta dal seguente conteggio: reddito del marito fr. 4'962.– reddito della moglie fr. 3'742.– fr. 8'704.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 3'462.– fabbisogno minimo della moglie fr. 2'684.– fr. 6'146.– mensili eccedenza fr. 2'558.– mensili metà eccedenza fr. 1'279.– mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3'462.– + fr. 1'279.– = fr. 4'741.– mensili e deve versare alla moglie fr. 4'962.– ./ fr. 4'741.– = fr. 221.– mensili.

### E. 3

L'appellante reputa che la procedura da lei avviata il 12 novembre 1999 sia decaduta con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. La questione, comunque sia, può rimanere indecisa. Intanto, quand'anche il citato procedimento fosse

decaduto, ciò non avrebbe esonerato il Pretore dallo statuire sull'assetto provvisorio per il periodo intercorso fra l'introduzione dell'istanza cautelare e il 31 dicembre 1999. Tutt'al più, in mancanza di specifica domanda, il contributo fissato dal Pretore non avrebbe avuto una base legale per il periodo tra il 1° gennaio e l'8 marzo 2000. Tuttavia la moglie ha postulato un contributo retroattivo (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), di modo che il giudizio del Pretore doveva tenere conto anche di tale richiesta. Su questo punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.

#### **E. 4**

L'appellante sostiene che la rendita versata al marito dalla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato non ammonta a fr. 3059.– mensili, bensì a fr. 3'619.90 mensili. A torto. Dagli atti risulta che la Cassa pensioni stanziava al marito una pensione di base di fr. 3'059.– mensili e un supplemento per il figlio di fr. 306.– (lettera 10 maggio 2000 del Pretore nell'inc. \_\_\_\_\_; doc. I e QQ nel medesimo incartamento). Ciò posto, a un sommario esame come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisorie il giudizio del Pretore resiste alla critica. Certo, l'appellante afferma che “secondo le informazioni assunte (...) presso l'Amministrazione della Cassa pensioni, l'appellato percepisce annualmente fr. 43'439.–, ovvero fr. 3'620.– mensili” (appello pag. 5), ma tale argomentazione, basata su mere affermazioni di parte, non è stata resa verosimile. Non può quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.

#### **E. 5**

L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato un fabbisogno eccessivo per il marito e asserisce che l'onere di alloggio del convenuto non può essere parificato al suo, poiché nell'importo di fr. 1'022.– per la casa di Sementina sono compresi i costi di manutenzione e il contributo di canalizzazione, che il marito non ha come locatario a \_\_\_\_\_. Il coniuge, inoltre, convive con \_\_\_\_\_, la quale ha dichiarato di ricevere fr. 900.– mensili per l'alloggio. Ne discende, a suo avviso, che il contratto di locazione è un espediente per maggiorare il fabbisogno e che al marito va riconosciuto al massimo un importo di fr. 550.– mensili. La censura è ai limiti della temerarietà. Già nelle precedenti sentenze emanate da questa Camera tra le parti (da ultimo: sentenza del 13 febbraio 2001, inc. \_\_\_\_\_) si era precisato che i coniugi hanno diritto di principio a un trattamento paritario per quel che concerne i costi dell'alloggio, indipendentemente dalla questione di sapere con chi vivano. La parità di trattamento non va esaminata dal mero profilo monetario, come sembra ritenere l'appellante, ma da quello logistico (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), riservati casi particolari di alloggi particolarmente economici (Rep. 1995 pag. 141), che qui non ricorrono. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Camera (che si riepiloga all'appellante per la terza volta), in caso di convivenza di un coniuge con una terza persona non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000, nella causa L.; in caso di convivenza con un figlio maggiorenne: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Il Pretore ha ammesso in concreto un importo di fr. 1'022.– mensili, leggermente superiore a quello di fr. 900.– riconosciuto da questa Camera con sentenza del 13 febbraio 2001. Tenuto conto del potere di apprezzamento del primo giudice, non si giustifica una riduzione. L'importo di fr. 1'022.–, compreso il riscaldamento e le spese accessorie, non è eccessivo per una persona sola nella regione considerata. L'appellante si affanna a spiegare che il locatario non avrebbe spese per la

manutenzione della casa e per i contributi \_\_\_\_\_, ma omette di considerare che anche un locatario sopporta indirettamente tali costi, già considerati nella fissazione del canone (cfr. art. 269 a CO). Non vi è quindi serio motivo per ridurre l'onere di alloggio considerato dal Pretore nel fabbisogno del marito. Per quel che concerne poi l'asserita differenza tra la "dimora con l'amante" e la "dimora senza l'amante" (appello, pag. 6), l'appellante scade in frustra polemica. A prescindere dal fatto che la convivente del marito non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti di costui, il principio della parità di trattamento tra i coniugi è rispettato, come si è detto, trattando ognuno di loro come individuo singolo e riconoscendo a ognuno un onere di alloggio adeguato per le necessità di una persona sola.

#### **E. 6**

La ricorrente contesta l'importo di fr. 27.– mensili inserito nel fabbisogno del marito come franchigia della cassa malati, sia perché fatto valere solo con l'allegato conclusivo sia perché già compreso nelle spese mediche non coperte dalla cassa medesima. Essa soggiunge inoltre che l'indennità di fr. 50.– per le spese di trasferta a \_\_\_\_\_, anch'essa pretesa con le conclusioni, non appare verosimile già per il fatto che la malattia di cui soffre il marito può essere curata nel \_\_\_\_\_. La censura è fondata. Certo, i costi in questione figurano nel verbale di pignoramento redatto il 12 luglio 2000 dall'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_ (nell'inc. \_\_\_\_\_), ma quanto stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile, né il diritto federale impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 135 e n. 57 ad art. 137 CC). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419 c e n. 1 ad art. 419 b CPC). Spettava pertanto al marito dimostrare in concreto tali costi. Nulla risulta al riguardo dal ponderoso incarto, salvo il citato verbale. L'appello su questo punto è pertanto provvisto di buon diritto, nel senso che il fabbisogno minimo del marito deve dunque essere fissato in fr. 3'385.– mensili.

#### **E. 7**

L'appellante afferma che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti pure i costi per l'arretrato fiscale e quelli del debito con il proprio legale, sottolineando che tali poste non sono state contestate dalla controparte. La critica non è del tutto priva di fondamento. Dagli atti risulta che nell'istanza dell'8 marzo 2000 la moglie ha esposto nel proprio fabbisogno fr. 200.– per oneri fiscali arretrati e fr. 200.– per il debito con il proprio avvocato (pag. 10 nell'inc. \_\_\_\_\_). Ora, è vero che all'udienza del 29 marzo 2000 il marito non ha contestato partitamente le poste del fabbisogno della moglie, ma come si è detto (consid. 6), ciò non esonerava quest'ultima dal rendere verosimile le sue pretese. Inoltre la metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Agli atti figura unicamente la nota professionale 3 marzo 2000 del patrocinatore dell'istante (doc. 26). Tenuto conto che al marito è stato riconosciuto un analogo debito nei confronti dell'avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, non vi sono motivi per non ammettere nella stessa misura (fr. 100.–) la medesima pretesa della moglie. Per quanto riguarda l'onere fiscale arretrato, contrariamente all'opinione del marito non risulta agli atti alcun documento che renda verosimile l'esistenza di un debito verso il fisco (doc. EE nell'inc. \_\_\_\_\_), motivo per cui la pretesa non può essere accolta. Ciò posto, il fabbisogno della moglie deve essere fissato in fr. 2'784.– mensili.

### E. 8

L'appellante assevera infine che nelle sue entrate non dev'essere computato l'importo di fr. 650.– per la locazione dell'appartamento di sua proprietà. La censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, è nuova poiché nel memoriale conclusivo del 17 luglio 2000 la moglie ammetteva tale entrata (pag. 2 e 3). Essa riesce pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 e 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il reddito dell'interessata va dunque confermato in fr. 3'742.– mensili.

### E. 9

Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito	fr. 4'962.–
reddito della moglie	fr. 3'742.– fr. 8'704.– mensili
fabbisogno minimo del marito	fr. 3'385.– fabbisogno minimo della
moglie	fr. 2'784.– fr. 6'169.– mensili
eccedenza	fr. 2'535.– mensili metà
eccedenza	fr. 1'267.50 mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 3'263.– + fr. 1'267.50 =	fr. 4'530.50 mensili e deve
versare alla moglie fr. 4'962.– ./.	fr. 4'530.50 = fr. 431.50 mensili. Ne discende che il

contributo fissato dal primo giudice risulta finanche favorevole all'appellante, ragione per cui, in mancanza di contestazione da parte del marito, il decreto impugnato va confermato.

### E. 10

Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario